

L'era ibrida. Sovranità e democrazia tra poteri pubblici e imprese tech **

Con *L'era ibrida* l'Autore porta a compimento una trilogia dedicata allo studio giuridico dei fondamenti e delle conseguenze della rivoluzione tecnologica, avviata con un'indagine sulla capacità di resistenza dei mercati italiani al potere dell'algoritmo e proseguita con una ricostruzione delle piattaforme digitali nella prospettiva del diritto globale¹. Il Volume possiede, tuttavia, una propria fisionomia pienamente autonoma, poiché rappresenta il momento in cui i due piani fino a ora esplorati separatamente – da un lato, quello internazionale e transnazionale e, dall'altro, quello nazionale ed europeo – vengono ricondotti nell'alveo di un'unica cornice teorica, attraverso un'indagine che si estende dalle piattaforme alla *blockchain* e all'intelligenza artificiale (IA) nelle sue diverse applicazioni, spostando ora il proprio *focus* dai mercati alle Istituzioni democratiche. Ne risulta un'opera di rara ambizione sistematica, che affronta con dichiarata franchezza la domanda se le categorie del diritto internazionale e costituzionale consolidate nel secondo dopoguerra siano ancora in grado, oppure no, di descrivere una realtà nella quale Stati, organizzazioni internazionali e imprese tecnologiche transnazionali esercitano poteri in concorrenza tra loro.

La chiave di lettura che attraversa l'intero lavoro è la nozione di ibridazione, che l'Autore declina su tre livelli, ciascuno contrassegnato da una sigla immediatamente efficace, ossia le relazioni internazionali (*Hyb-Global*), gli ordinamenti statali (*Hyb-National*) e i rapporti interindividuali (*Hyb-Human*). La tecnologia gioca il ruolo di presupposto abilitante di una nuova funzione sociale tanto dell'esercizio del potere pubblico, quanto dell'autonomia privata, e la tesi di fondo, ripresa con coerenza in ogni capitolo, è che i tre piani tendano a sovrapporsi per la parziale coincidenza dei soggetti, delle norme applicabili e delle funzioni obiettivo perseguite, sicché all'osservatore è richiesta, a un tempo, flessibilità nell'uso degli strumenti tradizionali e capacità di elaborarne di nuovi, adeguati al diritto vivente e al linguaggio che contribuisce a formarlo.

Merita di essere segnalata fin da subito la scelta formale: il testo è volutamente assertivo e asciutto, laddove argomentazioni, riscontri della prassi e dialogo con la

* Professoressa aggregata di Diritto internazionale, Università di Camerino.

** Leggendo *Fabio Bassan, L'era ibrida. Sovranità e democrazia tra poteri pubblici e imprese tech, Soveria Mannelli, 2026, pp. 191.*

¹ F. BASSAN, *Potere dell'algoritmo e resistenza dei mercati in Italia. La sovranità perduta sui servizi*, Soveria Mannelli, 2019; ID., *Digital Platforms and Global Law*, Cheltenham, 2021.

dottrina sono affidati a un ampio apparato di note collocato in fondo al Volume, frutto anche del confronto internazionale svoltosi in un Convegno dedicato alle tesi del libro presso l'Università Roma Tre nel gennaio 2026. Le due epigrafi in esergo, tratte, rispettivamente, dal *Masnavi* del poeta mistico persiano Jalal al-Din Rumi e dal celebre romanzo matematico dell'Inghilterra vittoriana di Edwin A. Abbott, meritano d'altra parte un'attenzione particolare, poiché offrono al lettore due chiavi interpretative tutt'altro che ornamentali, che accompagnano l'intero percorso argomentativo e ne illuminano, rispettivamente, la parte critica e quella ricostruttiva.

La prima rinvia all'apologo, narrato nel primo libro del *Masnavi*, del pappagallo di un droghiere che, dopo aver rovesciato in un battito d'ali le bottiglie d'olio della bottega, viene colpito sul capo dal padrone fino a perdere le piume e, con esse, la parola. Ammutolito per giorni, il pappagallo la ritrova soltanto alla vista di un mendicante dal capo rasato, cui domanda se anche lui abbia fatto cadere una bottiglia d'olio, suscitando l'ilarità dei presenti per aver giudicato la condizione altrui sulla base della propria². Nella tradizione sufi il racconto è un monito contro l'analogia fallace, e in questa veste esso si presta a cogliere l'errore metodologico che l'Autore denuncia con maggiore costanza, ossia la tendenza a leggere fenomeni inediti attraverso categorie forgiate per realtà diverse, come accade sia quando si pretende di misurare le imprese tecnologiche con il metro dello Stato e delle organizzazioni da esso derivate, sia quando si applicano all'ambiente digitale le regole pensate per quello fisico in nome di un principio di equivalenza o, ancora, quando si assume la neutralità della tecnologia come neutralità delle infrastrutture che la veicolano. L'inciso «senza volerlo» suggerisce inoltre una seconda e più sottile risonanza, poiché richiama la cifra delle conseguenze non intenzionali che percorre l'intero Volume, dalle trasformazioni istituzionali che la tecnologia produce senza che alcun legislatore le abbia programmate, alla spinta gentile del risparmio europeo che rischia di finanziare un riarmo asimmetrico, fino all'erosione silenziosa della sfera riservata degli Stati a opera di poteri privati che nessuno ha formalmente investito di funzioni sovrane. Anche gli ordinamenti, sembra suggerire l'Autore, hanno fatto cadere qualche bottiglia d'olio senza volerlo, e il compito dello studioso consiste nel riconoscerlo senza cedere alla tentazione del pappagallo di proiettare sul nuovo l'esperienza del vecchio.

La seconda epigrafe proviene da *Flatland*, il racconto in cui un quadrato, abitante di un universo a due dimensioni, riceve la visita di una sfera che tenta di rivelargli l'esistenza della terza dimensione indicandogli una direzione estranea a ogni punto cardinale del

² JALĀL AL-DĪN RŪMĪ, *Masnavi*, libro I, racconto del droghiere e del pappagallo; l'apologo è tradizionalmente letto come ammonimento contro il ragionamento per analogia applicato a realtà eterogenee.

piano, «*upward, not northward*»³. Il dettaglio più fecondo del racconto, ai fini che qui interessano, risiede nel fatto che la sfera, attraversando il piano, appare agli occhi del quadrato soltanto come un cerchio che si dilata e si restringe, ossia come la mera sezione di un solido che chi vive nelle due dimensioni non è in grado di concepire nella sua interezza. Il quadrato, una volta compiuto il viaggio nello spazio, sarà poi ritenuto folle e imprigionato per aver predicato l'esistenza di ciò che i suoi simili non riescono a vedere, mentre, a propria volta, la stessa sfera rifiuterà con sdegno di immaginare una quarta dimensione. L'allegoria anticipa, con eleganza, quella che si rivelerà la proposta metodologica centrale dell'opera, ossia l'aggiunta di una terza dimensione, quella delle infrastrutture, alla prospettiva bidimensionale dei dati e dei servizi entro cui il legislatore europeo ha finora collocato la regolazione del digitale, ed esprime al contempo, con (auto)ironia, la consapevolezza che ogni prospettiva tende a giudicare impensabile la dimensione che la eccede.

Il profilo di maggiore originalità per gli studiosi del diritto internazionale si colloca nella prima parte, dedicata alla soggettività e alla sovranità sul piano esterno. Muovendo dalla constatazione che nel diritto internazionale contemporaneo l'effettività e l'indipendenza costituiscono la prova dell'esistenza del soggetto in misura più significativa della territorialità, la quale, come dimostrano la Santa Sede o i governi in esilio, è stata più volte affievolita senza pregiudizio per la personalità internazionale, l'Autore sostiene che le imprese transnazionali titolari di infrastrutture tecnologiche presentino entrambi i requisiti, in quanto esercitano su utenti, dati e mercati un potere funzionale e infrastrutturale, garantito da un *enforcement* indiscusso, cui viene attribuita la felice denominazione di «effettività non statale dematerializzata». La tesi trova un ancoraggio teorico solido nella ricostruzione dualistica che distingue il diritto internazionale-statale dal diritto internazionale-interindividuale⁴, la quale, ove si riconduca la nozione di individuo alla persona – tanto fisica quanto giuridica – consente di qualificare tali imprese come soggetti di quest'ultimo ordinamento, senza forzarne l'ingresso nella cerchia degli Stati e delle organizzazioni intergovernative. Ne discende una revisione della stessa nozione di diritto transnazionale, che da contenitore residuale di quanto non è né nazionale. né internazionale⁵ viene elevato a perno dell'ibridazione tra Stato e mercato.

A questa ricostruzione esterna corrisponde, sul piano interno, la qualificazione delle piattaforme digitali come veri e propri ordinamenti giuridici privati, transnazionali, tendenzialmente perfetti e progressivamente indipendenti, nei quali le *policies* esercitano

³ E.A. ABBOTT, *Flatland. A Romance of Many Dimensions*, London, 1884, pubblicato con lo pseudonimo di A Square.

⁴ Il riferimento è alla nota ricostruzione di G. ARANGIO-RUIZ, *Diritto internazionale e personalità giuridica*, Bologna, 1972, che l'Autore aveva già applicato alle piattaforme digitali in F. BASSAN, *Digital Platforms*, cit.

⁵ Secondo la classica impostazione di P.C. JESSUP, *Transnational Law*, New Haven, 1956.

la funzione normativa, l'intervento algoritmico in tempo reale quella esecutiva e i sistemi interni di sanzione e di risoluzione delle controversie quella para-giurisdizionale. Particolarmente suggestiva è l'osservazione secondo cui la piattaforma che rinvia, in una norma di chiusura della propria «Carta», al diritto internazionale generale realizza una forma di rinvio non ricettizio tipica dei rapporti tra ordinamenti, così come la riformulazione del celebre assunto *code is law* nella formula *infrastructure is law*, che coglie la coincidenza tra ciò che è tecnicamente imponibile sul piano infrastrutturale e ciò che assume valore di norma⁶. La conclusione cui l'Autore perviene, secondo la quale le imprese tecnologiche transnazionali vanno considerate più indipendenti che autonome, a fronte delle funzioni sovrane che esercitano (dalla moneta alla sicurezza) non derivano da alcuna delega statale, costituisce probabilmente l'affermazione più audace del Volume ed è preconizzabile che sia destinata ad alimentare un dibattito fecondo nella dottrina internazionalistica.

Altrettanto innovativa appare la lettura dell'assetto multilaterale proposta attraverso la categoria dell'«ordine internazionale differenziato». Il blocco sistematico del Consiglio di Sicurezza determinato dalla prassi dei veti incrociati viene interpretato come l'emersione di un regime ad applicazione diversificata, integrale per gli Stati privi del diritto di veto e parziale per i membri permanenti e per gli Stati della loro sfera di influenza geopolitica, che l'Autore distingue con cura da una condizione di disordine. Tale differenziazione, presente *in nuce* sin dalla fondazione delle Nazioni Unite, viene descritta come un elemento di elasticità che consente al sistema di sopravvivere alle violazioni (anche gravi) del divieto dell'uso della forza, le quali rimangono violazioni delle norme imperative di *ius cogens* e non si trasformano in prassi abrogatrice; ciò che muta, nella fase attuale, è la frequenza e la rilevanza dei casi in cui la differenziazione si manifesta. Accanto a questa diagnosi si colloca l'idea di una «multilateralizzazione di accordi regionali», costruita per analogia con il fenomeno già noto nel diritto internazionale degli investimenti, nonché la proposta di misurare i rapporti di forza tra gli Stati-potenze mediante una matrice a tre entrate, nella quale armamenti e materie prime, tradizionali e critiche, si combinano con la variabile tecnologica.

Sul versante propositivo, il contributo più significativo e più fecondo consiste nell'elaborazione degli «accordi interistituzionali misti», o «accordi pubblici corporativi» qualora si intenda porre l'accento sul profilo soggettivo dei partecipanti, conclusi tra organizzazioni internazionali, Stati e imprese titolari delle infrastrutture tecnologiche. Sebbene la proposta non pretenda di ammettere tali imprese nelle organizzazioni intergovernative, limitandosi a renderle parti di accordi nei quali possano assumere

⁶ Il dialogo è con L. LESSIG, *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York, 1999, e con la prospettiva infrastrutturale proposta da B. KINGSBURY, N. MAISLEY, *Infrastructures and Laws: Publics and Publicness*, in *Annu. Rev. Law Soc. Sci.*, 2021 (XVII), pp. 353 ss.

obblighi e, di conseguenza, responsabilità oggi non imputabili, purtuttavia, essa recupera una prassi del diritto internazionale classico, nel quale gli accordi tra sovrani e compagnie commerciali, dalla Compagnia inglese delle Indie orientali a quella olandese, erano tutt'altro che eccezionali. Il pregio dell'intuizione risiede nella sua capacità di attraversare settori assai eterogenei, che l'Autore esamina con un rigore che le conferisce credibilità, dalla moneta digitale alla sicurezza cibernetica, nei quali la difficoltà di applicare agli attacchi non cinetici i principi di distinzione, necessità e proporzionalità del diritto internazionale umanitario rende indispensabile il coinvolgimento dei soggetti che controllano le infrastrutture *dual use*, fino allo spazio extra-atmosferico, all'approccio *One Health*, alla tutela dell'ambiente e della biodiversità marina, alla sanità, alla giustizia e al risparmio. Né mancano risposte puntuali alle due obiezioni più prevedibili, rispettivamente, il rischio di cattura tecnologica e quello di un deficit democratico, che l'Autore rovescia osservando come proprio la partecipazione delle imprese a una sede negoziale politica consenta di sottrarre le scelte tecnologiche agli accordi conclusi tra le sole imprese, come è accaduto durante la pandemia con i sistemi di tracciamento imposti di fatto agli Stati.

Di notevole interesse sono anche le pagine dedicate alla moneta, nelle quali le *stablecoin* vengono analizzate come strumento attraverso cui imprese private, sostenute dal potere pubblico statunitense, rafforzano la primazia internazionale del dollaro senza generare né, debito pubblico, né inflazione, e nelle quali si prospetta, con argomentazione persuasiva, una possibile segmentazione dei mercati tra un euro digitale destinato al circuito al dettaglio e *stablecoin* destinate agli scambi tra operatori professionali, mentre il renminbi digitale viene efficacemente evocato come *convidado de piedra* di ogni scenario. Di grande originalità è, inoltre, l'individuazione di un «paradosso del comportamento autodistruttivo» nella politica europea di orientamento del risparmio, la cui spinta gentile verso gli investimenti più remunerativi rischia di convogliare capitali privati verso un riarmo asimmetrico: a esso l'Autore contrappone una strategia consortile ispirata al precedente di Airbus, volta a creare consorzi europei nei settori del *cloud*, dei centri di elaborazione dati e dell'IA, coerente con l'idea di un federalismo pragmatico.

La seconda parte offre una rilettura controcorrente dell'Unione europea, che l'Autore definisce ibrida per definizione, tanto per l'assenza di una separazione dei poteri nel suo equilibrio istituzionale, quanto per la costante oscillazione tra tensioni funzionaliste e spinte federaliste. L'architettura stratificata dell'Unione, a lungo considerata emblema di inefficienza burocratica, si rivela in questa prospettiva più idonea delle strutture statali a reagire alle dinamiche della contemporaneità, grazie alla combinazione di un accentramento normativo e di vigilanza con una flessibilità applicativa affidata alle autorità indipendenti nazionali, a una codificazione per principi favorita, dopo la Brexit, dal ritorno di ciascun ordinamento alle proprie tradizioni

giuridiche e alla possibilità di adeguare periodicamente gli allegati dei regolamenti. In questa cornice trova spazio un'analisi attenta del cosiddetto 28° regime, che l'Autore interpreta come applicazione del modello esistente e possibile laboratorio per i consorzi europei, nonché la sistemazione di categorie elaborate nel tempo e qui portate a maturità, come il circolo regolatorio, la regolazione partecipata e la matrice regolatoria, il cui progressivo superamento a favore della *cross-regulation* viene ricostruito con chiarezza⁷. Ne emerge una visione nella quale il diritto si sviluppa insieme (e non nonostante...) alla tecnologia e nella quale, secondo la formula *ex facto oritur ius*, la norma muove dalle prassi di mercato per ritornarvi come regola vincolante.

Su queste basi si fonda la diagnosi che, a giudizio di chi scrive, rappresenta il lascito più duraturo del volume. La regolazione europea, la cui capacità di imporsi come standard globale è stata ampiamente indagata in dottrina⁸, si concentra su due direttrici, rispettivamente la protezione dei dati e la sicurezza dei servizi forniti agli utenti, lasciando priva di disciplina propria la terza dimensione, ossia quella delle infrastrutture, considerate alla stregua di *commodities* e rilevanti soltanto ai fini della tutela della concorrenza. L'Autore mostra come proprio questa prospettiva bidimensionale impedisca di cogliere una realtà tridimensionale e denuncia con efficacia le due «superstizioni» che la sorreggono, la neutralità tecnologica e l'equivalenza tra dimensione digitale e dimensione fisica, osservando con lucidità che se la tecnologia può essere neutra, le infrastrutture tecnologiche private sicuramente non lo sono. Il confronto con il modello cinese, che adotta una prospettiva tridimensionale funzionale, tuttavia, a un controllo statale difficilmente compatibile con i principi democratici, rende la conclusione tanto più stringente per il legislatore europeo. Riaffiora qui, con tutta la sua forza, la lezione di Flatlandia, poiché il regolatore che abita il piano dei dati e dei servizi percepisce l'infrastruttura esclusivamente attraverso le sue sezioni – il servizio erogato o il dato trattato – come il quadrato percepiva la sfera nelle vesti di un cerchio mutevole, rischiando così di disciplinare con minuzia le tracce di un potere di cui non coglie il volume.

La terza parte traduce questa diagnosi sul terreno della democrazia e dei diritti, introducendo la nozione di «democrazia digitale debole», caratterizzata da un perimetro ridotto rispetto alla democrazia moderna e inadeguata a tutelare il cittadino nei confronti del potere privato delle infrastrutture. Corretta informazione, libertà di espressione e partecipazione vengono esaminate in una comparazione costante tra Unione europea, Stati Uniti e Cina, portando alla luce il limite strutturale di libertà invocabili nei

⁷ Sulla regolazione partecipata si veda anche F. BASSAN, *Digital Platforms and Blockchains: The Age of Participatory Regulation*, in *Eur. Bus. Law Rev.*, 2023 (XXXIV), pp. 1103 ss.

⁸ Il riferimento obbligato è a A. BRADFORD, *The Brussels Effect. How the European Union Rules the World*, Oxford, 2020.

confronti dei poteri pubblici e affievolite, nei confronti delle piattaforme, nella dimensione contrattuale. Le pagine sul *welfare* ibrido arricchiscono il quadro con osservazioni di particolare finezza, dalla «personalizzazione del diritto» resa possibile dalla profilazione, con il conseguente indebolimento del carattere mutualistico di servizi come quello assicurativo, alla ricostruzione storica del sistema cinese di credito sociale, presentato nella sua genesi decentrata e nella sua successiva centralizzazione con un equilibrio che sottrae l'analisi a semplificazioni ricorrenti, fino all'immagine del «tocco del giardiniere» con cui l'Autore descrive il rischio che il principio dello *human in the loop* nella giustizia digitale si riduca a un intervento meramente cosmetico di *maquillage*. Il tema della sorveglianza⁹ viene così ricondotto, ancora una volta, alla questione decisiva della proprietà e del controllo delle infrastrutture.

In sintesi, nel loro insieme, i profili di originalità del volume si collocano su tre livelli strettamente connessi. Sul piano del metodo, l'opera dimostra la fecondità di uno sguardo capace di tenere insieme diritto internazionale, diritto dell'Unione europea, diritto della regolazione e diritto costituzionale, restituendo unitarietà a fenomeni che la specializzazione disciplinare tende a frammentare, con una visione a tunnel. Sul piano concettuale, essa arricchisce il lessico giuridico di categorie destinate a circolare, dall'effettività non statale dematerializzata all'ordine internazionale differenziato, dagli accordi interistituzionali misti alla democrazia digitale debole. Sul piano della prassi, infine, l'indagine si confronta con gli sviluppi più recenti, dall'annullamento delle elezioni presidenziali romene alla pronuncia con cui la Corte suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittimi i dazi presidenziali adottati in carenza di autorizzazione parlamentare¹⁰, conferendo alle tesi sostenute una concretezza che ne accresce la forza persuasiva.

Alcune delle proposte avanzate, a partire dal riconoscimento della soggettività internazionale-interindividuale delle imprese tecnologiche, solleveranno verosimilmente discussioni vivaci tra gli internazionalisti più legati alla concezione Stato-centrica dell'ordinamento: tuttavia, è proprio questa capacità di interrogare in profondità categorie consolidate, con argomentazioni rigorose e fondate su un'attenta osservazione della prassi, a costituire il merito principale di un Libro che si impone come lettura necessaria per quanti—studiosi, operatori e decisori pubblici—intendano comprendere le trasformazioni della sovranità e della democrazia nell'era ibrida, e che si presta altresì a un proficuo impiego didattico nei corsi dedicati al diritto internazionale dell'economia e alla regolazione delle tecnologie. Le due epigrafi, rilette al termine del percorso, ne restituiscono in fondo il senso complessivo, in quanto il Volume chiede al giurista di

⁹ Nella prospettiva di S. ZUBOFF, *The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, New York, 2019.

¹⁰ Corte suprema degli Stati Uniti, *Learning Resources, Inc. v. Trump*, sentenza del 20 febbraio 2026.

sottrarsi alla tentazione del pappagallo, che interpreta il nuovo con le cicatrici del vecchio, e di accogliere l'invito della sfera a volgere lo sguardo verso l'alto, là dove si collocano le infrastrutture che oggi ridisegnano la sovranità e la democrazia.

Camerino, ottobre 2026